



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SECONDA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale di Siracusa, in persona del Giudice dott.ssa Giulia Pesce, ha emesso la seguente
SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 1069/2024 R.G. promossa da:

Controparte_1 in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in
Floridia, via Roma n. 17, partita IVA *P.IVA_1* rappresentata e difesa dall'avvocato
Sandro Radino ed elettivamente domiciliata nel suo studio in Siracusa, viale Scala Greca
n.207, giusta procura in atti;

opponente

contro

Controparte_2 nato a Floridia il 18/5/1947, codice fiscale
C.F._1 rappresentato e difeso dall'avvocato Vincenzo Poidimani ed
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Siracusa, viale Santa Panagia n. 90, giusta
procura in atti.

opposto

CONCLUSIONI

All'udienza del 27/5/2026 le parti hanno discusso oralmente la causa e il Giudice l'ha posta
in decisione ai sensi dell'art. 281 *sexies* comma 3 c.p.c.

**CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE**
(ART. 132 C.P.C.)

1. Con atto di opposizione regolarmente notificato la *Controparte_1* ha proposto
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 180/2024 emesso da questo Tribunale in data
12/2/2024 con il quale le è stato ingiunto il pagamento di € 11.934,43, oltre interessi e spese

del procedimento di ingiunzione, a titolo di compenso ancora dovuto all'ing. [...]

CP_2 .

A fondamento della proposta opposizione ha, in via preliminare, eccepito l'incompetenza di questo Tribunale in virtù della clausola compromissoria contenuta nell'art. 13 del contratto di appalto contenente l'indicazione della spesa complessiva dovuta per il pagamento dei tecnici coinvolti nell'esecuzione dei lavori.

Nel merito ha illustrato che a fronte della predeterminazione – in seno al contratto di appalto – della somma di € 45.194,00 per spese tecniche, invero la somma effettivamente destinata al pagamento delle competenze tecniche, come risultante dal quadro economico asseverato, è stata pari a € 37.912,00 con conseguente riduzione dei compensi spettanti singolarmente ai tecnici intervenuti nell'esecuzione dei lavori; per tali ragioni ha chiesto di essere autorizzata a chiamare in causa il committente dei lavori.

Ha, in ogni caso, evidenziato la corresponsione di un importo maggiore nei confronti dell'odierno opposto deducendo, quindi, l'erroneità del decreto ingiuntivo.

L'opponente ha, quindi, concluso chiedendo la revoca o dichiarazione di nullità e/o inefficacia del decreto ingiuntivo opposto.

Con comparsa di costituzione e risposta del 10/5/2024 si è costituito in giudizio [...]

CP_2 contestando i motivi di opposizione, atteso l'obbligo contrattuale assunto con la lettera di incarico del 18/11/2020 e la specifica indicazione dell'importo dovuto.

Ha comunque riconosciuto che successivamente alla notifica del decreto ingiuntivo è pervenuto il pagamento di € 5.741,76, somma da decurtare dalla somma di cui al decreto ingiuntivo opposto.

All'udienza del 31/10/2024 è stato assegnato alle parti il termine di giorni trenta per l'attivazione del procedimento di mediazione.

Esperito il relativo tentativo di mediazione, con ordinanza del 9/3/2026 il Giudice istruttore ha rigettato la domanda di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e, ritenuta la causa matura per la decisione, l'ha rinviata all'udienza del 27/5/2026.

Alla predetta udienza le parti hanno discusso oralmente la causa e il Giudice l'ha posta in decisione ai sensi dell'art. 281 *sexies* comma 3 c.p.c.

2. Giova, anzitutto, osservare che successivamente alla notifica del decreto ingiuntivo opposto sono stati eseguiti pagamenti da parte della società opponente con conseguente riduzione del credito dell'importo di € 5.741,76.

È, infatti, pacifico tra le parti e documentale che in data 5/3/2024 la società opponente abbia provveduto al versamento delle somme di € 5.114,75 e di € 627,06.

Il credito tuttora residuo in capo al creditore opposto, pertanto, ammonta ad € 6.192,67.

3. Premesso ciò, in via preliminare merita di essere esaminata l'eccezione di incompetenza sollevata da parte opponente in favore del collegio arbitrale.

In seno all'atto di opposizione, infatti, la società **Controparte_1** ha tempestivamente eccepito la competenza arbitrale per la vicenda per cui è causa atteso che il credito azionato in via monitoria da parte opposta deriverebbe dal contratto di appalto stipulato in data 18/11/2020, il quale all'art. 13 riporta una convenzione di arbitrato per le controversie riguardanti l'interpretazione o l'esecuzione del contratto stesso, inclusi i relativi pagamenti.

Tuttavia, come già evidenziato nella ordinanza emessa in data 9/3/2026, tale eccezione non merita accoglimento.

L'art. 13 del predetto contratto effettivamente contiene una clausola compromissoria per la quale *“eventuali controversie che insorgessero nell'interpretazione o nell'esecuzione del presente contratto o ad esse connesse ivi compreso i pagamenti, verranno rimesse da un Collegio Arbitrale che avrà sede a Siracusa”*.

Con tale clausola, dunque, le parti del contratto si impegnano a deferire al collegio arbitrale le controversie derivanti dall'attuazione, interpretazione e risoluzione del contratto; e tale accordo – per sua natura – vincola solo le parti contraenti dell'accordo in cui la clausola è inserita.

In particolare, nel caso di specie il contratto di appalto è stato stipulato dal committente, **CP_3**, e **Parte_1**, in qualità di rappresentante legale della **Controparte_1** [...] senza che vi sia stato alcun coinvolgimento dell'odierno opposto, il quale è intervenuto nell'esecuzione dei lavori quale tecnico.

Ed infatti, a prescindere dalla interpretazione della clausola negoziale, va evidenziato che con la domanda monitoria non è stato azionato il credito di cui al contratto di appalto, quanto piuttosto il credito derivante dall'assunzione dell'incarico di Direttore dei Lavori delle Opere Strutturali e Progetto degli impianti.

Inoltre, la giurisprudenza di legittimità è ormai consolidata nell'affermare che la clausola compromissoria contenuta in un determinato contratto non estende i propri effetti alle controversie relative ad altro contratto, ancorché collegato a quello asseritamente principale (cfr. Cass. n. 18973/2023; n. 941/2017; n. 2598/2006).

Alla luce di ciò deve affermarsi la competenza del Tribunale.

4. Venendo, quindi, al merito della questione sottesa al presente giudizio occorre procedere ad inquadrare la vicenda per cui è causa.

Controparte_2 ha agito in sede monitoria facendo valere il proprio credito derivante dal mancato pagamento del compenso derivante dall'incarico a lui conferito in data 18/11/2020 quale Direttore dei Lavori delle Opere Strutturali e Progetto degli impianti relativo al contratto di appalto stipulato dal "Condominio Minimo" **Pt_2** e la **Controparte_1** nella medesima data.

Ed infatti, a fronte della pattuizione di un compenso pari ad € 17.000,00 – al momento della proposizione del ricorso per decreto ingiuntivo – residuava l'importo di € 11.934,43.

Nel presente giudizio l'opponente ha contestato tale pretesa evidenziando che si è verificata una discrasia tra l'importo originariamente indicato in seno al contratto per il pagamento delle spese tecniche – pari ad € 45.194,00 – e quello poi effettivamente versato da parte della committente a tal fine, di € 37.912,00, come risultante dal quadro economico asseverato.

Sicché la società appaltatrice ha inteso distribuire equamente, tra tutti i tecnici, l'importo effettivamente disponibile al fine di soddisfare in proporzione i crediti ancora esistenti.

Ha, quindi, contestato la lettera di incarico stipulata in data 18/11/2020 – su cui si fonda la richiesta di pagamento – sotto diversi profili ed in particolare: 1) il conferimento dell'incarico ad opera del direttore dei lavori; 2) la determinazione da parte del direttore dei lavori e dell'opposto della somma dovuta; 3) la mancata commisurazione del compenso in misura percentuale rispetto ai lavori eseguiti; 4) la mancata prova dell'attività eseguita.

4.1. In ordine alle contestazioni sollevate sul contenuto e l'interpretazione della lettera di incarico giova osservare quanto segue.

In primo luogo, l'incarico è stato conferito dal geom. **Controparte_4** in qualità di responsabile dei lavori; inoltre nel documento stesso viene predeterminato sia il *quantum* dovuto pari a € 17.000,00, che prescinde da qualsiasi tipo di parametrizzazione rispetto alle somme messe a disposizione o comunque riportate nel contratto di appalto, sia l'obbligo di pagamento in capo alla società appaltatrice in base allo stato di avanzamento lavori e previa emissione di fattura.

E la concreta modalità di svolgimento dei rapporti e dei pagamenti viene confermata dalla stessa opponente la quale ha così testualmente affermato *“è agevole replicare che parte avversa ignora che i lavori di cui al contratto d'appalto sono stati realizzati con i benefici*

fiscali previsti dal SismaBonus ed EcoBonus 110% di cui all'art. 119 e 121 del D.L. 34/2020 convertito in Legge 77/2020 e Bonus Ristrutturazione. In questo scenario, il committente corrisponde all'imprenditore le somme per il compenso dei tecnici, scelti dal primo; l'imprenditore paga i tecnici con le risorse fornite dal committente e meglio specificate nella relativa voce del quadro economico, asseverato" (v. pag 2 memoria ex art. 171 ter n2 c.p.c.).

Ne consegue, dunque, che sebbene parte opponente contesti il conferimento dell'incarico e l'assunzione dell'obbligo ivi contenuta, in ogni caso ha implicitamente riconosciuto di dover corrispondere le somme dovute per il compenso dei tecnici sulla base delle risorse fornite da parte del committente; anzi i parziali pagamenti dei compensi dovuti, anche nei confronti dell'odierno opposto, sono stati concretamente eseguiti proprio da parte della società appaltatrice.

Peraltro anche dopo la notifica del decreto ingiuntivo qui opposto, la società *Controparte_1* [...] ha proseguito nell'attività di distribuzione delle somme, corrispondendo anche una parte del credito ancora insoluto, in tal modo confermando il *modus operandi* nel pagamento delle somme dovute a titolo di compensi per le prestazioni tecniche.

Sicché la difesa spiegata da parte dell'opponente si mostra contraddittoria nella parte in cui da un lato riconosce che le somme spettanti ai tecnici vengono distribuite per il tramite dell'impresa appaltatrice – e dichiara di avervi espressamente provveduto nell'alveo di quanto stanziato dalla committente e risultante dal quadro economico asseverato – e dall'altro contesta l'incarico conferito all'ing. *CP_2* in data 18/11/2020.

Ora ammesso che i pagamenti di tali compensi erano posti a carico della impresa appaltatrice – come dalla stessa riconosciuto – la circostanza per cui non è stato ricevuto l'intero importo derivante dal contratto e destinato al pagamento di tali compensi risulta in questa sede irrilevante, dovendo lo stesso eventualmente riguardare i rapporti interni tra la committente e la società appaltatrice; parimenti l'intervenuta distribuzione dell'intero importo tra tutti i professionisti in misura equa non assume carattere determinante atteso che la lettera di incarico ha previsto un importo specifico individuato in € 17.000,00 e disancorato rispetto al *quantum* corrisposto da parte del committente.

Ed infatti il compenso spettante all'ing. *CP_2*, per l'incarico a questi affidato, non è stato commisurato in una data percentuale rispetto al corrispettivo totale dell'appalto ovvero delle somme destinate al pagamento delle competenze tecniche, ma è stato predeterminato autonomamente nella misura di € 17.000,00.

Ne deriva, pertanto, che in alcun modo è stata formalizzata una sorta di condizione del pagamento del professionista rispetto al previo versamento delle somme da parte del committente, elemento che in alcuna parte è entrato nella commisurazione del compenso dovuto.

Ed inoltre l'opponente in nessuno degli atti difensivi specifica effettivamente quale sarebbe l'ammontare finale del compenso spettante al tecnico, facendo solo riferimento ad una equa e proporzionata distribuzione dell'importo ricevuto per la corresponsione delle competenze tecniche, di cui non risulta noto però il criterio di commisurazione.

Alla luce di tali considerazioni ritiene questo Giudice che la società opponente sia tenuta al pagamento dell'importo ancora dovuto nei confronti dell'ing. *Controparte_2*.

Resta chiaramente ferma l'eventuale regolamentazione dei rapporti dare/avere tra l'impresa appaltatrice e la committente, ma tale aspetto fuoriesce dall'alveo del presente giudizio che è limitato esclusivamente al pagamento del compenso predeterminato e spettante al tecnico per l'attività da questi prestata.

4.2. Come noto l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (Cass. n. 2421 del 2006).

La prova del fatto costitutivo del credito, pertanto, spetta al creditore opposto (Cass. n. 21101 del 2015; Cass. n. 17371 del 2003) il quale, peraltro, può avvalersi di tutti gli ordinari mezzi previsti dalla legge (Cass. n. 5915 del 2011; Cass. n. 5071 del 2009), compresa la mancata contestazione, in tutto o in parte, da parte dell'opponente (convenuto) del fatto invocato dal creditore opposto a sostegno della pretesa azionata. E', infatti, onere del convenuto (e, nel caso di decreto ingiuntivo, dell'opponente), quello di prendere posizione sui fatti posti a fondamento della domanda, dal mancato assolvimento di tale onere discende che i fatti non contestati devono ritenersi non controversi e non richiedenti specifiche dimostrazioni (Cass. n. 25516 del 2010): a tal fine, peraltro, è necessario che il fatto sia esplicitamente ammesso ovvero che la difesa dell'opponente sia stata impostata su circostanze incompatibili con il disconoscimento (Cass. n. 17371 del 2003).

Nel caso di specie la contestazione sollevata da parte dell'opponente risulta particolarmente generica atteso che in seno all'atto di opposizione viene eccepita la mancata prova dell'attività eseguita per il compenso richiesto nella lettera di incarico; anche in seno alla comparsa conclusionale autorizzata viene dedotto che *“non è stata fornita in giudizio alcuna prova della attività professionale eseguita in grado di giustificare l'importo a titolo di compenso richiesto e indicato nella lettera di incarico, a maggior ragione se si considera che la medesima lettera non è stata sottoscritta dalla impresa”*.

Tuttavia, tale contestazione si pone in netto contrasto con la difesa spiegata da parte dello stesso opponente.

L'impresa, infatti, da un lato conferma di aver provveduto al pagamento di quanto dovuto e di aver distribuito le somme effettivamente ricevute da parte della committente tra tutti i tecnici coinvolti nell'esecuzione dei lavori – tra cui lo stesso creditore opposto – e dall'altro eccepisce la mancata prova dell'attività svolta da parte del tecnico.

In particolare nell'atto di opposizione (v. pag. 5) si legge *“tanto è vero che, a seguito delle richieste di pagamento dell'ing. Controparte_2 e del geom. Controparte_5, l'appaltatrice, con Pec. di riscontro del 29-1-2024, a ministero del sottoscritto procuratore e difensore, rivolta a tutti i tecnici intervenuti, rappresentava che già nel 2021 erano stati corrisposti acconti per euro 23.840,00 e che le richieste a saldo dei professionisti [...] Controparte_4 e Controparte_2 per euro 17.141,64 non potevano essere soddisfatte, stante che ancora si era in attesa delle fatture a saldo degli altri tecnici e che comunque il pagamento della predetta somma già fuoriusciva dall'importo previsto dal quadro economico, in quanto residuava la somma di euro 14.072,00”*.

Da ciò si desume che il rifiuto del pagamento non è dipeso dalla contestazione in ordine alla attività prestata o eventualmente alla incompletezza della stessa, quanto piuttosto ad un problema di riparto delle somme realmente ricevute da parte della committente rispetto all'importo complessivo indicato nel contratto di appalto.

4.3. Infine parte opponente ha contestato il *quantum* dovuto evidenziando che con fattura n.1 del 24/5/2021 la società Metropoli s.r.l. ha ottenuto dall'appaltatore la somma di € 4.880,00 per la prestazione ivi indicata, la quale andrebbe computata nell'ambito delle somme già corrisposte a titolo di compenso stante il rapporto esistente tra la società e l'odierno opposto che ne è amministratore unico.

Anche tale assunto non merita di essere condiviso in quanto non è stato adeguatamente dimostrato che le somme versate in virtù della predetta fattura andassero a gravare sull'importo dovuto a titolo di compenso.

Va, peraltro, evidenziato che il destinatario delle stesse è la società Metropoli s.r.l. che – al di là dei rapporti interni – costituisce un soggetto diverso e distinto rispetto al tecnico, ing. **CP_2**, odierno opposto il quale ha agito per il compenso derivante da un incarico che gli è stato personalmente conferito.

Non risulta, dunque, dimostrato che la fattura n.1/2024 emessa dalla società Metropoli s.r.l. e il relativo pagamento siano riferibili al compenso dovuto da parte dell'odierno opposto.

In conclusione, i motivi di opposizione meritano di essere rigettati in quanto infondati; il decreto ingiuntivo va comunque revocato, essendo stato ridotto il credito tuttora esistente in capo all'opposto.

5. Nella regolamentazione delle spese va osservato che il creditore che veda riconosciuto il proprio diritto, ancorché ridotto rispetto a quello richiesto in sede monitoria, pur subendo la revoca integrale del decreto ingiuntivo non può essere ritenuto soccombente e pertanto condannato al pagamento delle spese; e peraltro nel caso di specie il pagamento di una parte del credito è intervenuto solo a seguito della notifica del decreto ingiuntivo.

Le spese vanno, quindi, poste in capo all'opponente soccombente e vengono liquidate secondo i parametri di cui al D.M. n. 55/2014, aggiornati con il D.M. n. 147/2022, secondo il valore del *decisum*, ai valori medi per le fasi di studio e introduttiva e ai valori minimi per le fasi istruttoria/trattazione e decisionale, considerando sia la ripetitività delle difese spiegate, anche in sede di discussione orale, e sia l'importo residuo, vicino alla soglia minima dello scaglione di riferimento.

Vanno altresì poste a carico di parte soccombente le spese sostenute da controparte per il procedimento di mediazione a titolo di compensi, che si liquidano sulla scorta del parametro medio per la sola fase di attivazione; non viene, invece, riconosciuto l'importo richiesto a titolo di spese non essendo state le stesse adeguatamente documentate in giudizio.

Va, invece, respinta la domanda di condanna *ex art. 96 c.p.c.* formulata da parte opposta non sussistendone i presupposti.

P.Q.M.

Il Tribunale di Siracusa, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa n. 1069/2024 R.G., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così statuisce:

- revoca il decreto ingiuntivo n.180/2024;
- condanna *Controparte_1* al pagamento in favore di *Controparte_2* dell'importo di € 6.192,67 a titolo di compenso ancora dovuto, oltre interessi;
- condanna *Controparte_1* al pagamento in favore di *Controparte_2* delle spese del procedimento monitorio che si liquidano in € 145,50 e quelle del presente procedimento si liquidano in € 3.387,00 per compensi oltre rimborso per spese generali, IVA e CPA, se dovute come per legge;
- condanna *Controparte_1* al pagamento in favore di *Controparte_2* delle spese del procedimento di mediazione si liquidano in € 441,00 per compensi oltre accessori di legge.

Così deciso in Siracusa l'11 luglio 2026

Il Giudice

dott.ssa Giulia Pesce